

REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994 n 297, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

VISTO il DM n 641/2019 Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO IL D. Lgs n 81/2008, TU in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni D. Lgs 10 agosto 2018 n 101 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

RITENUTO di mantenere l'utilizzo di strumenti digitali al fine di tutelare il diritto allo studio degli studenti;

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata.

Art. 1 - Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale dell'IIS Antonello costituendo integrazione del PTOF di istituto per gli anni scolastici 2022/2025.
2. Per Didattica Digitale Integrata (DD) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- apprendimento, rivolta agli studenti dell'Istituto, come modalità didattica complementare che potrà integrare o, in condizioni particolari e motivate, sostituire, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
3. Il presente Regolamento intende fornire indicazioni sia per la situazione di didattica digitale sincrona che asincrona:
 - a. **Didattica digitale sincrona** - apertura di un collegamento dall'interno della classe di appartenenza al fine di garantire la possibilità di assistere alle lezioni e partecipare per quanto possibile alla normale attività di classe;
 - b. **Didattica digitale asincrona** - si intende regolamentare l'uso degli strumenti digitali al di fuori della normale attività didattica in aula.

Art. 2 - Destinatari della DDI - Studenti ospedalizzati o in convalescenza

1. La DDI - in particolare in modalità sincrona - è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti nel caso in cui si verificano situazioni di impossibilità a frequentare in presenza l'istituto, per motivi gravi e debitamente documentati e certificati quali:
 - a. ricovero o malattia che renda impossibile la frequenza scolastica per un lungo periodo;
 - b. ripetute assenze per motivi di salute - quali ad esempio ricorrenti ricoveri e/o terapie croniche.

Nei casi sopra previsti, gli studenti possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale.

In tal caso, il C.d.C. è tenuto a documentare la peculiare situazione didattica con la stesura di un Piano Didattico Personalizzato, di validità temporanea, per la condizione di Bisogno Educativo Speciale.

2. La procedura da seguire è pertanto:
 - a. Invio della richiesta da parte della famiglia o dello studente maggiorenne al Dirigente Scolastico, accompagnata da adeguata certificazione medica;
 - b. Autorizzazione del Dirigente Scolastico;
 - c. Comunicazione al docente coordinatore di classe;
 - d. Annotazione dell'autorizzazione nel registro elettronico della classe;
 - e. Stesura di apposito PDP-BES che tuteli i bisogni speciali e chiarisca gli aspetti didattici/organizzativi necessari, a cura del Consiglio di classe e di concerto con la famiglia/studente maggiorenne.
3. Dal momento dell'autorizzazione del Dirigente Scolastico, si attiverà la possibilità di frequentare in modalità sincrona le lezioni di classe, che seguono l'orario giornaliero stabilito per la didattica in presenza, con il diritto alla disconnessione di 15 minuti ogni due ore di lezioni. Tale riduzione dell'unità oraria, per gli studenti che si trovano in condizione di DD, è stabilita per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere delle studentesse e degli studenti.
4. L'opportunità della DDI si affianca alla SIO e deve tener conto di situazioni particolari specialmente in caso di terapie e ricoveri, pertanto all'interno del PDP sarà possibile strutturare un orario personalizzato di frequenza.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Strumento fondamentale e riferimento per tutta l'utenza è sempre il registro di classe elettronico Argo, nelle stesse modalità d'uso previste per la didattica in presenza, sia per gli aspetti organizzativi sia per l'eventuale comunicazione di base tra docenti e classi.

2. Per le attività sincrone (videolezioni) la scuola ha in uso la piattaforma Microsoft Teams, sulla quale tutti i docenti e gli studenti hanno un loro account istituzionale che è obbligatorio utilizzare per tutte le interazioni scolastiche.
3. Qualora i docenti ritenessero necessari altri strumenti, dovranno sottoporre al DS la policy privacy per quanto previsto dalla normativa.
Indicazioni su modalità DD saranno esplicitate all'interno del Registro di classe.
4. Si ricorda che per la sicurezza del lavoratore e studente, sono necessari 15 minuti di pausa ogni 2 ore continuative al videoterminale: si avrà cura di garantire sempre almeno 15 minuti di disconnessione ogni 2 ore di lavoro al videoterminale per salvaguardare la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, i quali devono essere messi nelle condizioni di preservare la propria dimensione privata e personale.

Art. 4 - Incontri con esperti esterni in modalità DD

1. La DD dà ai docenti l'opportunità di organizzare incontri tramite Teams, con esperti esterni professionisti. Tali incontri sono finalizzati in primo luogo ad ampliare e potenziare l'offerta formativa, in secondo luogo a promuovere attività volte all'orientamento permanente (interno e in uscita).
2. Gli interventi dovranno essere con opportuno preavviso comunicati al DS e condivisi con il Consiglio di Classe.

Art. 5 - Aspetti didattici e metodologici

1. La Didattica Digitale consente di integrare e arricchire anche la didattica quotidiana in presenza. Utili in particolare anche le attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti.
In particolare, questo tipo di attività potrà essere utile per fornire materiali extra per l'apprendimento agli studenti (recupero - potenziamento), o materiali diversificati per stili di apprendimento, anche maggiormente inclusivi per studenti DA, DSA, BES, o, infine, per esercitazioni aggiuntive (incluse modalità di autocorrezione e autovalutazione). Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.
2. La proposta della DD deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e individuati nel PTOF d'istituto.
3. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DD, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato.

Art. 6 - Regolamento di svolgimento delle attività sincrone

1. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:
 - a. Accedere con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante;
 - b. Il link di accesso è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto; i log di esterni saranno segnalati alla polizia postale;
 - c. Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente;
 - d. In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso: segnalare la propria presenza in chat, in modo che il docente possa annotarla nel registro di classe;
 - e. Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat;
 - f. Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività; una volta attestata la presenza, è lasciata all'insegnante la libertà di valutare se la videocamera debba restare attivata o meno, in considerazione di aspetti tecnici (ottimizzare velocità della rete) e didattici (tipo di attività prevista);

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

1. Microsoft Teams possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.
2. Gli account scolastici sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni e/o offensivi. Si ricorda che la violazione della normativa sulla privacy ha ricadute anche penali.
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti sarà sanzionato a seconda della gravità della violazione con:
 - a. note disciplinari;

- b. ammonizioni con immediata convocazione a colloquio dei genitori;
- c. sospensione disciplinare dalle lezioni.

Art. 8 - Modalità e criteri di valutazione degli apprendimenti

1. Le modalità valutative in presenza restano prioritarie, tuttavia per lo svolgimento di prove scritte- pratiche-oralì a distanza si applicano le seguenti regole di buona condotta:

- a. collocarsi a una distanza dalla webcam tale da consentire ai/alle docenti di vedere lo/la studente/studentessa;
- b. mantenere una webcam sempre accesa facendo in modo di essere inquadrati durante tutto il periodo della prova, o mantenere il microfono del dispositivo sempre acceso, salvo diversa disposizione del docente durante lo svolgimento della prova;
- c. Il docente non può richiedere di riprendere il resto dell'abitazione né elementi diversi dall'ambiente direttamente circostante lo studente/la studentessa.
- d. La prova è valutata solo se viene correttamente chiusa/confermata; nel caso di problemi legati alla mancanza di connessione prolungata la prova può essere accettata se viene ripristinata e chiusa entro i termini di svolgimento, ma il/la docente ha la facoltà di richiedere una verifica anche mediante integrazione orale;
- e. La prova può essere annullata se gli studenti copiano o utilizzano documenti o strumenti tecnologici di supporto non autorizzati dal/dalla docente.
- f. E' fatto divieto di registrare con qualsiasi strumento la prova.

2. Restano validi i criteri di valutazione previsti nel PTOF e integrati nelle programmazioni disciplinari, anche in regime di DD.

Art. 9 – Aspetti riguardanti la privacy

Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);